



**PROGRAMMA OPERATIVO DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA
FAUNA SELVATICA A FAVORE DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE MEDIANTE LA
CONCESSIONE DI UN AIUTO “DE MINIMIS”**

(Regolamento UE n. 1408/2013, L.R. n. 50 del 09.12.1993, art. 28 e L.R. n. 6 del 23.04.2013, art. 3)

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente programma operativo è pari a Euro 200.000,00 per l'anno 2018 a valere sui capitoli 75044 (per euro 100.000,00) e 101930 (per euro 100.000,00) del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con LR n. 47 del 29.12.2017.

2. Obiettivi

Al fine di sostenere gli agricoltori e contribuire alla salvaguardia, al ripristino e al miglioramento della biodiversità nel territorio regionale, nonché dell'agricoltura ad alto valore turistico e naturalistico, il presente provvedimento prevede aiuti per investimenti non produttivi – cioè investimenti materiali che non danno luogo ad aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola – finalizzati alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori.

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione della collina e della montagna, gli interventi agro-ambientali e il ripristino di zone umide bonificate, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di specie di fauna selvatica assente da tempo nel territorio regionale. Questo fenomeno, con specifico riferimento alla recente diffusione dei grandi carnivori e del lupo in particolare, sta peraltro impattando sensibilmente sulla attività agricola dei singoli territori.

3. Tipologia di intervento agevolativo e spese ammissibili

Gli investimenti proposti, quali misure di prevenzione delle predazioni da parte dei grandi carnivori, si identificano come non produttivi in quanto non sono finalizzati direttamente all'aumento della produttività (Produzione Lorda Vendibile), ma a preservare il patrimonio zootecnico.

A tal fine il presente provvedimento prevede la concessione di contributi in conto capitale, in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in regime di aiuto “*de minimis*” nel settore agricolo, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali riconducibili alle seguenti tipologie:

a) Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo. Questa tipologia di recinzione va spostata saltuariamente od installata solamente in alcuni periodi dell'anno.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza con altezza minima di 150 cm. (diametro cm 8-10 e 10-12 per i pali angolari) infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. Possono essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12 mm). I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 3,5 kw e 300 mj. I cavi, montati su isolatori adeguati, andranno montati alle seguenti altezze da terra: 10/15 cm., 35 cm., 55 cm., 75 cm., 110 cm., 140 cm.. L'altezza della recinzione va adattata alla pendenza del terreno. Nello specifico, dal lato a monte, essa deve essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza. Inoltre, devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati della recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 mt.. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

b) Recinzione elettrificata mobile



Finalità: la recinzione elettrificata mobile è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici. Questa tipologia di recinzione può essere spostata frequentemente.

Caratteristiche - sono previste due tipologie di recinzione elettrificata mobile:

1. moduli di reti elettriche con altezza di almeno 125 cm con paleria sintetica da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj;
2. oppure, paline sintetiche o in ferro poste ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. Tali paline in ferro o sintetiche devono avere un'altezza minima fuori terra di 125 cm con n° 5 ordini di filo, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. I cavi, montati su isolatori adeguati, andranno montati alle seguenti altezze da terra: 10/15 cm., 35 cm., 55 cm., 75 cm. e 110 cm.. L'altezza della recinzione va adattata alla pendenza del terreno. Nello specifico, dal lato a monte, essa deve essere innalzata al fine di impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj. La recinzione deve seguire il profilo del terreno, ossia, il filo inferiore deve rimanere sufficientemente vicino al suolo.

Inoltre, devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati della recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 m.. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

c) Dissuasori faunistici

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento, alimentato a batteria e pannelli solari, funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore, adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni sono memorizzati in una scheda rimovibile, e sono riprodotti in maniera casuale.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (IP 54);
- presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led;
- alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt;
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR (Passive InfraRed) esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless;
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno di assuefazione.

4. Spese non ammissibili, limitazioni specifiche e obblighi dei beneficiari

Non saranno considerati ammissibili gli investimenti avviati antecedentemente alla data di approvazione della domanda. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. risulta già pagato, anche solo parzialmente ed a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria);
- b. ovvero, vi è stata la consegna nel caso di acquisto di un bene (con riferimento al Documento di Trasporto o fattura accompagnatoria).

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- acquisto di materiale usato;
- costi di manodopera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.



Il beneficiario si impegna a seguire le eventuali prescrizioni impartite dai tecnici incaricati dalla Regione del Veneto per la installazione degli strumenti di prevenzione acquistati.

I beneficiari non possono alienare o distogliere, senza giusta causa e senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogante, i beni oggetto del contributo pubblico dalla destinazione prevista per il periodo di 3 anni dalla liquidazione del saldo del contributo e per lo stesso periodo garantiscono la posa in opera, la gestione e la manutenzione in efficienza dei beni, a pena di revoca del beneficio. Le recinzioni elettrificate semipermanenti o mobili, possono essere rimosse esclusivamente nella stagione fredda, ad alpeggio chiuso.

5. Soggetti beneficiari

Possono usufruire dell'aiuto "*de minimis*" le aziende agricole aventi sede legale in Veneto, attive nella produzione primaria zootecnica nell'ambito del territorio regionale, che:

- a) siano condotte da un agricoltore, così come definito dall'art. 2135 del cc., e siano iscritte all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del Fascicolo aziendale; oppure, anche se non condotte da un agricoltore così come definito dall'art. 2135 del cc., detengano animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini o equini) e siano in possesso di un codice aziendale (comunemente detto "codice stalla") ricadente nel territorio dei comuni di montagna o collina (ISTAT);
- b) conducano superfici a pascolo nel territorio dei comuni di montagna o collina (ISTAT);
- c) presentino la domanda di aiuto ad AVEPA nei termini definiti dal presente provvedimento e con le modalità definite da AVEPA medesima, unitamente agli allegati (dichiarazione per la concessione di aiuti "*de minimis*" e documentazione indicata da AVEPA); la dichiarazione deve essere sottoscritta riportando le informazioni sugli aiuti "*de minimis*" ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e i due precedenti), secondo i modelli base approvati;
- d) siano in posizione di regolarità contributiva, la quale deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione ad AVEPA della domanda di pagamento, pena la decadenza dell'istanza di aiuto.

6. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile. L'importo minimo ammissibile del singolo progetto è pari a euro 500,00 mentre l'importo massimo per ciascun progetto non può essere superiore ad euro 10.000,00.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità, inferiore al valore minimo sopraindicato.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto del limite massimo di aiuto di cui sopra.

Ciascuna impresa può presentare un solo progetto, anche riguardante più tipologie di spese ovvero essere riferito a più superfici condotte a pascolo ricadente nel territorio dei comuni totalmente o parzialmente montani della Regione Veneto.

7. Congruità della spesa

AVEPA per verificare la congruità dei costi dei dispositivi di prevenzione richiesti in domanda dovrà fare riferimento ai costi unitari massimi riportati nella tabella 1.

8. Presentazione della domanda

Le aziende agricole ubicate nel territorio regionale che intendono accedere ai contributi oggetto del presente provvedimento presentano apposita domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

I soggetti richiedenti hanno diritto alla concessione dei benefici nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'intervento e indicate nel presente provvedimento. La documentazione indicata come essenziale per l'espletamento dell'istruttoria va presentata unitamente alla domanda, a pena di esclusione.

9. Istruttoria delle domande e approvazione graduatorie

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile e l'importo dell'aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "*de minimis*" dichiarati da ciascun richiedente.



Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande AVEPA, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, stila la graduatoria delle domande ammissibili sulla base dei criteri di priorità e punteggi indicati al successivo punto 10.

10. Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati e sono redatte sulla base di punteggi di merito.

CRITERIO DI PRIORITA'	PUNTI
1. Imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del C.C., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP (imprenditore agricolo professionale)	8
2. Giovane agricoltore di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda	5
3. Soggetti che non abbiano già ricevuto attrezzature e dotazioni nell'ambito dei progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS e LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR	5
4. Aziende agricole che esercitano l'attività di monticazione in malga	3
5. Allevatore di ovini e/o caprini	3
6. Allevamento con più di 500 ovini o caprini	1

Viene assegnato il solo punteggio richiesto in domanda e il punteggio delle diverse categorie può essere cumulato.

A parità di punteggio, la graduatoria è redatta in ordine di età del richiedente, dando precedenza ai richiedenti più giovani sulla base del giorno, mese e anno di nascita.

La graduatoria indica le istanze ammesse a finanziamento, quelle ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi e quelle non ammissibili, in ordine decrescente di punteggio. Per ciascun richiedente è indicato il punteggio assegnato in istruttoria e l'importo richiesto e quello ammesso a contributo.

Le domande non ammesse alle provvidenze per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono respinte e la relativa documentazione è restituita, previa richiesta dell'interessato.

11. Limitazioni

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, AVEPA, nell'attuazione del presente provvedimento, osserva le seguenti indicazioni:

➤ l'importo complessivo degli aiuti ad un'impresa unica non può superare i 15.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima (Reg. 1408/2013, art. 2, comma 2).

➤ il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto "de minimis";

➤ gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'azienda è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'azienda (Reg. n. 1408/2013, art. 3, comma 4);

➤ in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova azienda o dell'azienda acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle aziende partecipanti alla fusione. Gli



aiuti “*de minimis*” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi (Reg. n. 1408/2013, art. 3, comma 4);

➤ se un’azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, gli aiuti “*de minimis*” concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti “*de minimis*” concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “*de minimis*” concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento (UE) n. 1408/2013, art. 1, comma 2).

➤ se un’azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti “*de minimis*” concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti “*de minimis*” a favore di attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al Regolamento (CE) n. 717/2014, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “*de minimis*” concessi conformemente al Regolamento (CE) n. 717/2014 (Regolamento (UE) n. 1408/2013, articolo 1, comma 3).

12. Termini di esecuzione delle opere

I termini per la conclusione delle iniziative finanziate decorrono dal provvedimento di concessione e non possono essere superiori a tre mesi per l’acquisto delle attrezzature, pena la revoca del contributo.

13. Modalità e termini di erogazione dei contributi

AVEPA provvede, previa verifica della documentazione giustificativa di spesa, con proprio atto alla liquidazione e pagamento dell’aiuto, effettuando le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.

Il contributo concesso è liquidato in un’unica soluzione sulla base della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta da presentarsi al più tardi entro 30 giorni dal termine per l’esecuzione delle opere indicato al precedente punto 12. Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell’operazione a fronte di fatture.

Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell’aiuto. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all’erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L’estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pa-



- pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso;
 - e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assistita) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
 - f) Pagamenti effettuati tramite carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in loco, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. i pagamenti siano stati regolati per contanti
2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi;
4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

14. Variazioni alle iniziative

Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, alle iniziative ammesse possono essere apportate variazioni non sostanziali che non ne alterino la natura e le finalità, fermo restando l'importo di contributo concesso.

Le variazioni non sostanziali contenute entro il dieci per cento (10%) della spesa ammessa possono essere eseguite senza la preventiva autorizzazione di AVEPA, ma rimane l'obbligo del beneficiario di comunicarle ad AVEPA.

Le variazioni non sostanziali superiori al dieci per cento (10%) della spesa ammessa devono essere preventivamente autorizzate da AVEPA.

15. Modalità di svolgimento della istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia.

Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti, i seguenti controlli:

1. *amministrativi* su tutte le domande di aiuto finalizzate a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
2. *in loco* a campione pari almeno al dieci per cento (10%) dei soggetti ammessi ai benefici, prima dell'effettuazione del pagamento;
3. *ex post* a campione pari almeno al cinque per cento (5%) dei soggetti ammessi ai benefici, per verificare il mantenimento degli impegni assunti ai fini dell'eventuale revoca dei contributi.



AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, ivi comprese quelle attestanti ogni altro aiuto “*de minimis*” percepito durante l’esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.

Per la verifica degli aiuti “*de minimis*” AVEPA si avvarrà delle informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, se disponibili o provvederà ad effettuare i necessari controlli sulle dichiarazioni rese. Infine, AVEPA provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo.

AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all’esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.

16. Monitoraggio

Entro il 31 novembre 2018 AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l’utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del provvedimento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente:

- l’elenco dei beneficiari degli aiuti e degli importi liquidati in regime “*de minimis*”;
- la data di liquidazione dello stesso.

Relativamente alle aziende che hanno dichiarato di avere percepito aiuti “*de minimis*” nell’arco di tre esercizi finanziari precedenti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, andranno inoltre indicati l’importo di tali somme, l’intervento a cui sono riferite e l’Ente pubblico che le ha erogate.

17. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente ed in particolare alla legge regionale n. 40/2003. Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AVEPA si fa rinvio ai manuali e alle procedure approvate dall’Organismo Pagatore medesimo per il procedimento alla misura 4.1.1 del PSR 2014-2020, nonché agli “Indirizzi procedurali generali” del PSR 2014-2020 approvati con DGR n. 1937/2015 e s.m.i..

Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l’attuazione delle presenti disposizioni, saranno fissate con atto formale del Direttore regionale competente.



Tabella 1: Costi unitari massimi

Dotazioni per la prevenzione dei danni da fauna selvatica	Costo unitario massimo
- kit di elettrificazione per recinto di protezione collegato a rete fissa (elettrificatore potenza minima 3000 mJoule, tester e impianto di messa a terra)	400,00 €/uno
- kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 2000 mJoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) senza pannello solare;	500,00 €/uno
- kit di elettrificazione per recinto di protezione con alimentazione autonoma (elettrificatore potenza minima 2000 mJoule, batteria, tester e impianto di messa a terra) con pannello solare;	600,00€/uno
- recinzione elettrificata semimobile a filo (con pali di legno)	2,50 € ml
- recinzione elettrificata mobile a rete o a fili (minimo 4) con supporti in materiale sintetico	2,00 € ml
- dissuasore acustico e luminoso, con pannello fotovoltaico e sensore remoto	500,00€ /uno

